



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui al D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
- VISTA la Legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri);
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato);
- VISTA la Legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato);
- VISTA la Legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva);
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n.127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n.191;
- VISTO il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare);
- VISTA la Legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza);
- VISTO il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
- VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche);
- VISTA la Legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei Vicebrigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri ecc.);
- VISTO il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive integrazioni;
- VISTA la Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 1991");
- VISTO il D.L. 18 gennaio 1992, n.9, convertito con legge 28 febbraio 1992, n.217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia);

- VISTO il Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri, approvato con Decreto Ministeriale 8 giugno 1993 e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi) e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995, (Determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche);
- VISTO il D.lgs. 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della Legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri) integrato e corretto dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83;
- VISTA la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza);
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 2 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- VISTA la Legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile);
- VISTO il D.lgs. 31 gennaio 2000, n.24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 1, comma 2 della Legge 20 ottobre 1999, n. 380);
- VISTO il D.P.C.M. 16 marzo 2000, n. 112 (Modifiche al D.P.C.M. 22 luglio 1987, n.411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
- VISTO il Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art.1, comma 5, della Legge 20 ottobre 1999, n.380 (Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con particolare riferimento all'art.2, comma 2);
- VISTE le direttive tecniche del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare, emanate per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nonché per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ed approvate con decreti datati 5 dicembre 2005;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche);
- VISTO il D.lgs. 8 maggio 2001, n.215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331) e successive modificazioni/integrazioni introdotte con D.Lgs 31 luglio 2003, n. 236;
- VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- CONSIDERATO che, alla data del presente decreto, nell'organico del ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 500 posti da ricoprire, ai sensi del D.Lgs. 12 maggio 1995, n.198, come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83, per il 70% corrispondente a 350 posti mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e per il restante 30% corrispondente a 150 posti mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali è riservata due terzi di detta percentuale, ed agli

- appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri il restante terzo, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi;
- VISTO l'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
- VISTO l'art. 2 del Decreto Dirigenziale in data 11 ottobre 2005, concernente la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento sottufficiali del personale militare;
- VISTO l'art. 2 comma 3, del D.M. 1 aprile 2006 concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 12° corso biennale 2007-2009 di n.350 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovrà intendersi rivolta ai cittadini di sesso maschile e femminile.
2. Fermo restando il numero complessivo di allievi marescialli da immettere al corso di cui al precedente comma, sono stabilite le seguenti riserve cui concorrono gli aspiranti che ne facciano esplicita richiesta nella domanda:
 - a. 50 posti ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado previsto dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Nella domanda i concorrenti dovranno precisare in quale lingua intendano sostenere le prove concorsuali;
 - b. 3 posti ai candidati orfani ed ai coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero di invalidi di cui all'art. 18, Legge 12 marzo 1999, n. 68.
I posti riservati di cui al presente comma, rimasti eventualmente scoperti, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei in ordine di graduatoria.
3. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a. prova preliminare di cultura generale, che l'amministrazione si riserva di effettuare qualora il numero dei partecipanti al concorso superi le 3.500 unità;
 - b. prova scritta, intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva del precedente comma 2, lettera a., che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua);
 - c. prova di efficienza fisica;
 - d. accertamenti psico-fisici;
 - e. accertamento attitudinale;
 - f. prova orale di cultura generale;
 - g. esame facoltativo di lingue estere.Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
4. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il Personale Militare la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di

disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2007.

Art. 2 Requisiti

1. Possono partecipare al concorso:

- a. gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma, gli allievi carabinieri, nonché gli allievi ufficiali dell'Arma in ferma prefissata, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente non idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista al successivo art.12;
 - siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado, o lo conseguano entro il 31.12.2006, che consenta l'iscrizione alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Firenze per il conseguimento della Laurea in "Operatore della sicurezza sociale";
 - non abbiano superato il 30° anno di età;
 - non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";
 - siano in possesso di una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
 - non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
 - non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa, per qualsiasi motivo, per una durata non inferiore a 60 giorni;
- b. i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, di statura non inferiore a m.1,65 se di sesso maschile e m.1,61 se di sesso femminile, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - godano dei diritti civili e politici;
 - siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado, o lo conseguano entro il 31.12.2006, che consenta l'iscrizione alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Firenze per il conseguimento della Laurea in "Operatore della sicurezza sociale";
 - non siano stati condannati per delitti non colposi né siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri;
 - siano in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti dall'art.26 della Legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'art.17, comma 2, della Legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;
 - non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici;
 - abbiano compiuto il 18° e non superato il 26° anno di età. Per coloro che abbiano prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado rivestito;

- non siano stati ammessi a prestare servizio sostitutivo civile (Legge 8 luglio 1998, n. 230).
2. I concorrenti che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui alla precedente lettera a. a quella prevista dalla lettera b. o viceversa, dovranno riunire anche i requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'età.
 3. I requisiti suindicati, fatta eccezione per l'età, debbono essere posseduti fino alla data di effettivo incorporamento. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art.7.
 4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta sull'apposito modello, come il facsimile in allegato 1, disponibile presso le Stazioni Carabinieri e, per i soli appartenenti all'Arma, presso i rispettivi Comandi.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tale modello deve essere presentato:
 - presso il Reparto di appartenenza, dai militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri;
 - presso un Comando Stazione Carabinieri dai rimanenti concorrenti.Dell'avvenuta presentazione della domanda farà fede la ricevuta rilasciata dal Comando del Reparto cui viene presentata.
3. Se il concorrente si trova all'estero potrà compilare la domanda su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui al facsimile in allegato 1 e presentarla all'autorità diplomatica o consolare, o inviarla direttamente al "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma" che, comunque, non risponde di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi postali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore. Eventuali comunicazioni personali ai concorrenti all'estero saranno inoltrate tramite competente autorità diplomatica o consolare o, per i militari inquadrati in unità organiche, tramite Comando di appartenenza; pertanto gli interessati dovranno rendersi all'occorrenza reperibili dalla predetta autorità.
4. Non saranno prese in considerazione le domande presentate o inviate oltre il termine di cui al precedente comma 2 e quelle che perverranno prive della firma del concorrente.

Art. 4

Compilazione della domanda

1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il modello di domanda indicato al precedente art.3, dopo aver preso visione delle disposizioni indicate nel presente bando, di cui sottoscrive la piena conoscenza. Nel modello dovrà essere indicata dal concorrente, nell'apposito campo "codice concorso" in alto a sinistra, la sigla "12ISB". Il cambio di indirizzo ed ogni altra variazione delle notizie riportate devono essere tempestivamente segnalate con dichiarazione sottoscritta (completa di copia fotostatica di un documento di identità dell'interessato) al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale Tor di Quinto n.119, 00191 - Roma.

2. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati è imprescindibile ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume le responsabilità penali ed amministrative circa eventuali dichiarazioni mendaci.
3. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti è causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi con comunicazione personale.

Art. 5

Comunicazioni agli aspiranti

1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova, nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
3. In nessun caso l'amministrazione si assume responsabilità circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o altre comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.

Art. 6

Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. Per i candidati in servizio nell'Arma, risultati idonei alla prova preliminare di cui al successivo art. 9, i Comandi di corpo interessati trasmetteranno al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, per l'esame dei requisiti previsti nel precedente art.2:
 - a. copia della documentazione matricolare e caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo) chiuso e redatto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con la motivazione: "per partecipazione al concorso per l'ammissione al 12° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori";
 - b. specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (incluso il periodo trascorso presso le Scuole allievi dell'Arma per la frequenza del corso allievi dell'Arma).
2. Ove non si provveda ai sensi del precedente art.1, comma 3, lettera a., all'effettuazione della prova preliminare, i Comandi di Corpo riceveranno disposizioni dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, circa i tempi di evasione delle pratiche di cui al comma 1.

Art. 7

Esclusione dal concorso

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti.
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o più requisiti prescritti, sono esclusi dal concorso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del

Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata.

Art. 8

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso, che verrà nominata con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o da autorità da lui delegata, sarà composta da:
 - a. un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
 - b. un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
 - c. un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
 - d. un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto al voto.
2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, fermo restando che il segretario aggiunto può rivestire il grado di Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, nominate con provvedimento del Direttore Generale del Personale Militare o persona da lui delegata. La commissione, inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella scritta può avvalersi dell'ausilio di apposito personale di sorveglianza, nominato su disposizione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
3. Con successivi provvedimenti del Direttore Generale o da autorità da lui delegata, saranno nominate le commissioni tecniche per l'effettuazione della prova di efficienza fisica e degli accertamenti sanitari ed attitudinali previste dall'art. 17 del D.Lgs 198/1995, come risulta sostituito dall'art. 12 del D.Lgs 28 febbraio 2001, n. 83.

Art. 9

Prova preliminare

1. Ferma restando la disposizione del precedente art.1, comma 3, lettera a., i concorrenti che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso saranno sottoposti ad una prova preliminare consistente in test volti ad accertare i livelli di cultura generale, di conoscenza di matematica, di elementi di una lingua straniera a scelta del concorrente tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. I concorrenti di cui alla riserva del precedente art.1, comma 2, lettera a., che intendano sostenere la prova in tedesco, dovranno limitare la scelta alle prime tre lingue straniere, di ragionamento logico deduttivo, di abilità ortogrammaticale e sintattica ed elementi e di informatica.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, prevista **nel mese di settembre 2006**, saranno indicate nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana - **IV serie speciale - del 28 luglio 2006**. Sempre nella stessa Gazzetta Ufficiale, saranno pubblicate eventuali variazioni del calendario o, in caso di mancata effettuazione della prova preliminare, sarà fornita indicazione della sede di svolgimento della prova scritta. **Solo tali pubblicazioni avranno valore di notifica** a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Pertanto, la mancata presentazione alla sede d'esame nella data e nell'ora stabilite viene considerata rinuncia e comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha valore di notifica, il calendario della prova preliminare potrà essere

contemporaneamente consultato sui siti internet "www.persomil.difesa.it" e "www.carabinieri.it".

3. All'atto della presentazione per la prova preliminare tutti gli aspiranti dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro di colore scuro e la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda.
4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuali danni agli oggetti personali dei candidati lasciati eventualmente in custodia.
5. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova provvederà la commissione di cui al precedente articolo 8, comma 1. Se la prova avrà contemporaneamente luogo in più sedi, per quelle ove non sarà presente la commissione verranno nominati dal Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, o da autorità da lui delegata appositi comitati di vigilanza.
6. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonché portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tale prescrizione, nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza all'atto della prova, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con apposito provvedimento di tali organi.
7. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da specifiche norme tecniche, è affidata alla citata commissione esaminatrice. Per l'approntamento, la revisione, la somministrazione e la correzione dei test, effettuata in forma automatizzata, la commissione si avvarrà di personale tecnico del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
8. **L'esito della prova sarà reso disponibile sui siti internet "www.persomil.difesa.it" e "www.carabinieri.it". L'elenco degli ammessi alla successiva prova scritta (3500 più i concorrenti che occupino la medesima posizione di graduatoria dell'ultimo candidato ammesso), che avrà luogo il 25 ottobre 2006, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale - del 6 ottobre 2006. Solo tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.**

Art. 10 Prova scritta

1. La prova scritta di esame, intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva dell'art.1, comma 2, lettera a., che intendano svolgere la prova in quest'ultima lingua), da svolgersi in un tempo massimo di cinque ore, avrà luogo il **25 ottobre 2006**, nella sede e nell'ora che verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale - del **6 ottobre 2006** o, in caso di mancata effettuazione della prova preliminare, nella G.U. della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale del **28 luglio 2006** (art. 9, comma 2). **Solo tali pubblicazioni avranno valore di notifica** a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Pertanto, la mancata presentazione alla sede d'esame nella data e nell'ora stabilite viene considerata rinuncia e comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
2. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro di colore scuro e durante la prova saranno tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al 6° comma del precedente art.9, mentre potranno consultare i dizionari della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva dell'art.1, comma 2, lettera a., che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua) eventualmente portati al seguito.

3. L'Amministrazione militare non risponde di eventuali danni agli oggetti personali dei candidati lasciati eventualmente in custodia.
4. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova provvederà la commissione e, in caso di svolgimento in più sedi, appositi comitati di vigilanza nominati come indicato al precedente art.9 comma 5 per la prova preliminare.
5. La commissione assegnerà alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da 18 a 30 trentesimi.
6. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rileverà sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che potrebbero portare all'identificazione del concorrente.
7. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro 90 giorni dalla data di svolgimento della prova scritta, dovranno ritenersi non ammessi alle successive fasi concorsuali e potranno richiedere notizie sull'esito della stessa, trascorso il periodo suindicato, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Servizio Relazioni con il Pubblico (tel.06/47355941, 06/47354548 e 06/49864613), o al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n.2 - 00197 Roma (06/80982935 - email: carabinieri@carabinieri.it), o infine consultando i siti web "www.persomil.difesa.it" e "www.carabinieri.it".

Art. 11

Prova di efficienza fisica

1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente art.10 saranno convocati, a cura del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, per essere sottoposti a prove di efficienza fisica da parte della commissione tecnica prevista dal precedente art. 8, comma 3.
2. Le citate prove, disciplinate da specifiche norme tecniche, consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
 - per gli uomini:
 - salto in alto (altezza minima m. 1,10, massimo due tentativi);
 - piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni);
 - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05");
 - per le donne:
 - salto in alto (altezza minima m.1,00, massimo due tentativi);
 - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni);
 - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 45").
3. Qualora il concorrente (di entrambi i sessi) consegua un risultato al di sotto del minimo stabilito anche in una sola delle prove di efficienza fisica non sarà ammesso alle ulteriori fasi concorsuali. Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con l'attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalità di seguito indicate, fino ad un massimo di 1,5 (0,5 per ciascuna prova):

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE			
PROVE OBBLIGATORIE			
1	2	3	ESITO CON
CORSA PIANA	PIEGAMENTI	SALTO IN ALTO	PUNTEGGIO
MT 1000	SULLE BRACCIA	Massimo due	ATTRIBUIBILE PER
	Tempo massimo 2'	tentativi	CIASCUNA PROVA

$T \leq 3' e 49''00$	$P \geq 21$	CM 120	IDONEO PUNTEGGIO 0,5
$4' e 05''00 \geq T \geq 3' e 50''00$	$15 \leq P \leq 20$	CM 110	IDONEO PUNTEGGIO 0
$T > 4' e 05''00$	$P < 15$	< CM 110	NON IDONEO
P = Numero dei piegamenti T = Tempo impiegato			

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE			
PROVE OBBLIGATORIE			
1 CORSA PIANA MT 1000	2 PIEGAMENTI SULLE BRACCIA Tempo massimo 2'	3 SALTO IN ALTO Massimo due tentativi	ESITO CON PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER CIASCUNA PROVA
$T \leq 4' e 19''00$	$P \geq 16$	CM 110	IDONEO PUNTEGGIO 0,5
$4' e 45''00 \geq T \geq 4' e 20''00$	$10 \leq P \leq 15$	CM 100	IDONEO PUNTEGGIO 0
$T > 4' e 45''00$	$P < 10$	< CM 100	NON IDONEO
P = Numero dei piegamenti T = Tempo impiegato			

Il concorrente dovrà provvedere in proprio a procurarsi idoneo abbigliamento per l'esecuzione degli esercizi.

4. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica muniti di:

- documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato o l'esibizione di referto non valido determinerà la non ammissione a sostenere dette prove. In tal caso il concorrente che ne faccia richiesta sarà riconvocato con le stesse modalità previste dal successivo articolo 20;

In aggiunta a quanto precede le concorrenti, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza degli esercizi di cui al precedente comma 2, dovranno produrre l'esito di un test di gravidanza su prelievo ematico o sulle urine, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari, che escluda la sussistenza di detto stato; in assenza di tale referto, le concorrenti verranno sottoposte a test di gravidanza, al fine sopraindicato.

In caso di positività del test di gravidanza le concorrenti non potranno in nessun caso essere sottoposte alle prove di efficienza fisica.

L'esito di detto referto sarà utilizzato, al medesimo scopo, per l'effettuazione dell'eventuale esame radiografico di cui al successivo art.12.

Art. 12 Accertamenti psico-fisici

1. I candidati idonei alle prove di cui al precedente art.11 saranno sottoposti presso il

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento agli accertamenti psico-fisici, disciplinati da apposite norme tecniche, da parte della commissione tecnica (collegio medico) prevista dal precedente art. 8, comma 3, composta da due ufficiali medici superiori ed uno inferiore, che si avvarrà della collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e sarà coadiuvato da medici specialisti convenzionati, al fine di accertare il possesso dell'idoneità psico-fisica a prestare servizio in qualità di Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

L'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive tecniche emanate il 5 dicembre 2005 dalla Direzione Generale della Sanità Militare, per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nonché per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, in applicazione del decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n.114, nonché dei seguenti requisiti specifici:

a) statura non inferiore a:

- m. 1,65 per i concorrenti di sesso maschile;
- m. 1,61 per i concorrenti di sesso femminile;

b) un esame oculistico che prevede acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normale; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.

All'atto della presentazione, i candidati dovranno:

- esibire referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro i sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti sanitari;
- presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
- presentare certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, attestante la recente effettuazione (da non oltre due mesi) dell'accertamento per markers dell'epatite B e C.

2. Saranno giudicati non idonei gli aspiranti risultati affetti da:

- infermità ed imperfezioni ritenute causa di non idoneità al servizio militare ai sensi della normativa vigente o che prevedono l'attribuzione di un "coefficiente" uguale o superiore a 2 per l'aspetto psico (PS) e 3 per tutti gli altri coefficienti, fermi restando i requisiti stabiliti nel bando;
- imperfezioni ed infermità previste dalle vigenti normative in materia di inabilità al servizio militare;
- disturbi della parola, anche se in forma lieve (dislalia-disartria);
- stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da confermarsi presso struttura ospedaliera militare competente per territorio;
- imperfezioni ed infermità non contemplate nei precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio quale Maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

3. I candidati saranno sottoposti alle seguenti visite ed accertamenti:

- radiologico (per confermare eventuali infermità e/o imperfezioni);
- cardiologico;
- odontostomatologico;

- ortopedico;
- oculistico;
- otorinolaringoiatrico;
- psichiatrico;
- analisi del sangue;
- analisi completa delle urine.

Le concorrenti inoltre saranno sottoposte ad accertamento ginecologico.

4. In caso di positività del test di gravidanza, il Collegio medico non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, secondo quanto sancito dall'art.3, comma 2, del già citato D.M. 4 aprile 2000, n.114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. A mente del comma 3. dello stesso articolo le concorrenti, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, di cui al successivo articolo 16 comma 7, dovranno essere risultate idonee in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti - pena l'immediata esclusione - comprese le concorrenti nei confronti delle quali sia rilevato il richiamato impedimento temporaneo all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
5. Per il concorrente in servizio permanente nell'Arma, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.
6. La stessa Commissione tecnica, seduta stante, laddove non riscontri impedimento all'accertamento psico-fisici di cui al precedente comma 4, comunicherà per iscritto ai candidati l'esito della visita medica con giudizio di "idoneità" o di "non idoneità", in quest'ultimo caso indicando la relativa diagnosi.
Tale giudizio è definitivo.
Il giudizio di idoneità non comporta attribuzione di punteggio.
7. I concorrenti giudicati "non idonei" in sede di visita medica non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.

Art. 13

Accertamento attitudinale

1. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui al precedente articolo 12, saranno sottoposti da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ad accertamento attitudinale di idoneità al servizio quale Maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, disciplinato da apposite norme tecniche. La commissione attitudinale esprime un giudizio di "idoneità" o di "non idoneità" che è definitivo e verrà comunicato ai candidati seduta stante.
Il giudizio di idoneità non comporta attribuzione di punteggio.
2. Ai concorrenti giudicati "idonei" all'accertamento attitudinale, saranno comunicati - contestualmente all'esito dell'accertamento - le modalità e la data di presentazione per sostenere la prova orale, qualora non diversamente disposto con preavviso agli interessati. I concorrenti "non idonei", non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.

Art. 14

Prova orale

1. La prova orale di cultura generale avrà luogo sulla base del programma indicato

nell'allegato 2.

2. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio dei lavori relativi alla prova orale, provvederà a predeterminare i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, formalizzati in appositi atti, che garantiranno l'imparzialità della prova.
3. La commissione esaminatrice assegnerà a ciascun concorrente un punto di merito espresso in trentesimi. Sarà idoneo il concorrente che riporterà un punto di merito di almeno diciotto trentesimi. Il candidato "non idoneo" non sarà compreso nella graduatoria finale.
4. Al termine di ogni seduta della prova sarà affisso nella sede di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.

Art. 15

Esame facoltativo di lingue

1. I concorrenti che l'abbiano chiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nella precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua, prescelta tra le seguenti (non più di due): inglese, francese, tedesca, spagnola, albanese, turca, araba, russa e cinese (i concorrenti di cui alla riserva del precedente art.1, 2° comma, lettera a. non potranno scegliere l'esame facoltativo in lingua tedesca). A tal fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art.8 sarà sostituito dall'insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare o da autorità da lui delegata.
2. L'esame facoltativo di lingue consisterà in una prova scritta nella lingua prescelta il cui superamento permetterà di sostenere la successiva prova orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.
3. La commissione, in caso di superamento di entrambe le prove, attribuirà un punteggio incrementale determinato in funzione della media aritmetica della votazione delle citate prove. Pertanto, il concorrente che avrà riportato in ciascuna prova un punteggio finale compreso tra diciotto e trenta trentesimi conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:
 - a. per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola:
 - da 18,00 a 21,00/30: 0,20/30;
 - da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30;
 - da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30;
 - da 26,01 a 28,00/30: 1,00/30;
 - da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30.
 - b. per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese:
 - da 18,00 a 21,00/30: 0,50/30;
 - da 21,01 a 24,00/30: 1,50/30;
 - da 24,01 a 26,00/30: 2,50/30;
 - da 26,01 a 28,00/30: 4,00/30;

– da 28,01 a 30,00/30: 5,00/30.

4. L'incremento per due lingue non potrà superare, cumulativamente, il punteggio di 6,5/30.

Art. 16 **Graduatoria**

1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 8, comma 1, formerà la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei, sulla base del risultato ottenuto dalla media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva del precedente art. 1, comma 2, lettera a., che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua) e nella prova orale, maggiorato dagli incrementi di cui al successivo comma 2. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito, preliminarmente i candidati di cui alla riserva prevista dall'art.1, comma 2, lettera a., quelli di cui alla lettera b. dello stesso comma, e successivamente, fino alla completa copertura dei posti, sempre in ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti candidati, compresi coloro che hanno concorso per le predette riserve dei posti e non hanno trovato utile collocazione nell'ambito delle stesse. Questi ultimi saranno contrassegnati con apposita annotazione, in modo da poter essere individuati in caso di sostituzione.
2. Ai suddetti punteggi saranno aggiunti i seguenti incrementi:
 - a. per il punteggio attribuito in sede delle prove di efficienza fisica, fino ad un massimo di 1,5 punti;
 - b. per l'esame facoltativo di lingua estera i punteggi indicati al precedente art.15;
 - c. per il possesso della laurea 0,5 punti per la laurea magistrale/laurea di secondo livello o titolo equivalente (durata corso 4, 5 o 6 anni), 0,3 punti per la laurea/laurea di primo livello o titolo equivalente (durata corso 3 anni);
 - d. per la durata e la qualità del servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, di altra Forza Armata o Forza di Polizia, in servizio o in congedo, fino ad un massimo di 1,5 punti.
3. A parità di punteggio è data la precedenza, nell'ordine, ai figli di decorati al valor militare, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei Carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attività di servizio. In caso di ulteriore parità è preferito l'aspirante più giovane di età, ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dall'art.2 della legge 16 giugno 1998, n.191.
4. I titoli di cui al precedente comma 2, lettere c. e d. saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Detti titoli dovranno essere presentati o spediti in carta semplice, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dal superamento della prova orale al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma.
Semprechè dichiarati nella domanda, per i militari in servizio nell'Arma i suddetti titoli, qualora risultanti dalla documentazione personale, saranno acquisiti d'ufficio. In caso contrario dovranno essere comprovati con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo.
5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 4, pena il mancato riconoscimento, dovrà pervenire al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119,

00191 Roma:

- l'attestato di bilinguismo previsto dall'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, del livello indicato al precedente art.1, comma 2, lettera a;
 - documentazione attestante il diritto di partecipare alla riserva di posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, art.18, comma 2, indicata al precedente art.1, comma 2, lettera b.
6. L'amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità dei titoli dichiarati.
 7. La graduatoria dei candidati idonei sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare e successivamente pubblicata sul Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
 8. Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso, saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare del 12° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori.

Art. 17

Posizione amministrativa

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove/accertamenti previsti dal presente decreto, di cui al precedente articolo 1, comma 3, sono a carico dei candidati.
2. I concorrenti in servizio militare (compresi quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri) dovranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove/accertamenti d'esame per cause dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.

Art. 18

Documento di identificazione

Ad ogni prova d'esame o accertamento i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o equipollenti, come previsto dal D.P.R. 445/2000, art.35.

Art. 19

Mancata presentazione del candidato

1. Il candidato che non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove preliminare (eventuale) o scritta sarà considerato rinunciatario al concorso e non sarà ammesso alle ulteriori fasi concorsuali.
2. Analogamente, non sarà ammesso alle ulteriori fasi concorsuali il concorrente che non si presenti per sostenere la prova di efficienza fisica (ovvero giunto in difetto del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui al

precedente articolo 11, comma 4, 2° alinea), gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e la prova orale con le modalità comunicategli nell'apposita lettera di convocazione. Tuttavia, per la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e la prova orale, in presenza di comprovato e documentato impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a mezzo fax (nr. 0633566912-0633566948) - con comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di identità dell'interessato - o telegramma al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n.119, 00191 Roma, potrà essere fissata, compatibilmente con il calendario delle prove e degli accertamenti soprandicati, una nuova data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga.

Art. 20

Ammissione al corso e posizione

1. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi marescialli nell'ordine della graduatoria stessa, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente articolo 1, 2° comma.
2. Gli ammessi al corso, se provenienti:
 - a. dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
 - b. dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
 - c. dagli allievi ufficiali in ferma prefissata ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
 - d. dagli ufficiali in ferma prefissata accedono al corso con il grado di Carabiniere previa rinuncia al grado;
 - e. dai militari dell'Arma in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze Armate o dai civili anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia accedono al corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.
3. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. A decorrere da tale data lo stesso personale assumerà la veste di frequentatore.
4. I frequentatori del 12° corso biennale allievi marescialli saranno iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al corso per il conseguimento della Laurea in "Operatore della sicurezza sociale", che verrà rilasciata dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Firenze. I suddetti frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione presso il citato Ateneo, pena l'esclusione dal concorso con le modalità indicate dal precedente art.7 (R.D. 31/8/1933 n.1592, art.142). L'esclusione comporterà la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.

Art. 21

Presentazione al corso

1. Il 12° corso biennale, della durata di due anni accademici, avrà inizio nel mese di ottobre 2007 presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri in Velletri (Roma) e si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri e le norme contenute nel Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri. Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati Marescialli e destinati secondo le modalità all'epoca vigenti.

2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i concorrenti a decorrere dal 10° giorno antecedente alla data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento, ivi compresa la visita medica per accertare se, in relazione al disposto di cui al terzo comma dell'art.2, siano ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio nell'Arma. I provvedimenti di non idoneità, o temporanea inidoneità che non si risolva entro 10 giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso, con le modalità di cui al precedente art. 7 e la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
3. Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della visita medica di cui al precedente comma 2, il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, saranno escluse dal concorso con le modalità indicate al precedente art. 7 e sostituite con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
4. I concorrenti non in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno portare al seguito la seguente documentazione:
 - a. certificato plurimo delle vaccinazioni;
 - b. certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
 - c. eventuale referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace, se effettuato presso organi sanitari militari o strutture sanitarie pubbliche entro i sei mesi precedenti la data dell'incorporamento.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti dalla Direzione Generale per il Personale Militare, o autorità delegata, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art.1, comma 2, fissata dallo stesso articolo.

La Direzione Generale per il Personale Militare, o autorità delegata, potrà, comunque, autorizzare gli aspiranti - per comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite competente Comando dell'Arma territoriale o di appartenenza per i militari in servizio nell'Arma - a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata.
6. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Art. 22

Documentazione da produrre

1. All'atto della presentazione presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri in Velletri (Roma), i concorrenti non in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti.
2. I militari in servizio nell'Arma, analogamente a quanto precede, compileranno dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultante dalla documentazione personale.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, il dichiarante decade dai

benefici conseguenti al provvedimento di inclusione in graduatoria e sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per le violazioni previste e punite dal codice penale, dalle leggi speciali in materia, nonché quelle di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 23
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs del 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o del funzionario che sarà nominato responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2006

p. il DIRETTORE GENERALE t.a.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gen. D. Sandro SANTRONI

TITOLO DI STUDIO		ATTESA CONSEGUIMENTO DIPLOMA 2° GRADO (5 ANNI) <input type="checkbox"/>	DIPLOMA 2° GRADO (5 ANNI) <input type="checkbox"/>	LAUREA O LAUREA DI I LIVELLO <input type="checkbox"/>	LAUREA MAGISTRALE O DI II LIVELLO <input type="checkbox"/>
FREQUENZA ULTIMO ANNO (SPECIFICARE IL CORSO DI STUDI) :		ISTITUTO OVE VERRA' CONSEGUITO IL DIPLOMA:			
<input type="text"/>		<input type="text"/>			
CON SEDE IN:		PROV. :	NELL'ANNO SCOLASTICO:		
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>		
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (5 ANNI) :		CONSEGUITO PRESSO L'ISTITUTO:			
<input type="text"/>		<input type="text"/>			
CON SEDE IN:		PROV. :	NELL'ANNO SCOLASTICO:		
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>		
DIPLOMA UNIVERSITARIO / LAUREA DI I LIVELLO:		CONSEGUITO PRESSO L'UNIVERSITA':			
<input type="text"/>		<input type="text"/>			
CON SEDE IN:		PROV. :	NELL'ANNO ACCADEMICO:		
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>		
DIPLOMA DI LAUREA / LAUREA DI II LIVELLO:		CONSEGUITO PRESSO L'UNIVERSITA':			
<input type="text"/>		<input type="text"/>			
CON SEDE IN:		PROV. :	NELL'ANNO ACCADEMICO:		
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>		
POSIZIONE MILITARE					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGEDATO/A	DISPENSATO	RIFORMATO/A	ALLIEVO	V.F.B.	V.F.P.
REPARTO DI APPARTENENZA (RISERVATO AI SOLI MILITARI CHE PRESTANO EFFETTIVO SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI):					
<input type="text"/>					
C.I.P. (SOLO SE MILITARI ARMA):				C.I.N.:	
<input type="text"/>				<input type="text"/>	
NEL CASO SIA STATA BARRATA LA CASELLA "CONGEDATO/A" INDICARE IL DISTRETTO MILITARE / CAPITANERIA DI PORTO DAL QUALE DIPENDE E L'ANNO DI CONGEDO:					
<input type="text"/>					
NEL CASO DI APPARTENENZA AD ALTRA FORZA ARMATA O DI POLIZIA, IN CUI PRESTA O HA PRESTATO SERVIZIO, INDICARNE IL CORPO:					
<input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>	CARABINIERE AUSILIARIO IN CONGEDO		<input type="checkbox"/>	UFFICIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO O IN CONGEDO	
<input type="checkbox"/>	CARABINIERE AUSILIARIO CHE HA SVOLTO SERVIZIO PER UN PERIODO SUPERIORE A QUELLO PREVISTO PER LA FERMA DI LEVA (MESI 12) IN CONGEDO		<input type="checkbox"/>	MILITARI DI TRUPPA, IN SERVIZIO E IN CONGEDO, COMPRESI GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE (TUTTE LE CATEGORIE)	
<input type="checkbox"/>	SOVRINTENDENTI, APPUNTATI, CARABINIERI SCELTI, CARABINIERI IN S.P. O IN F.V., IN SERVIZIO ED IN CONGEDO		<input type="checkbox"/>	UFFICIALE O SOTTUFFICIALE (COMPRESI I SERGENTI ED I GRADI CORRISPONDENTI) DI ALTRE F.A., NONCHE' LIVELLI CORRISPONDENTI DI ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN SERVIZIO E IN CONGEDO	
SANZIONI DISCIPLINARI: RIMPROVERO - TOTALE N. <input type="text"/>					
CONSEGNA - TOTALE N. <input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>	FIGLIO DI MEDAGLIA D'ORO AL VALORE DELL'ARMA DEI CARABINIERI / ESERCITO / MARINA / AERONAUTICA O AL VALOR CIVILE			<input type="checkbox"/>	ORFANO DI GUERRA O EQUIPARATO
<input type="checkbox"/>	FIGLIO DI VITTIMA DEL DOVERE O DI MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DECEDUTO IN SERVIZIO O PER CAUSE RICONDUCEBILI ALL'ATTIVITA' DI SERVIZIO			<input type="checkbox"/>	FIGLIO DI DECORATO AL VALOR MILITARE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI ESSERE STATO/A EDOTTO/A DEL CONTENUTO DELL'ART.496 DEL CODICE PENALE "FALSE DICHIARAZIONI SULLA IDENTITA' O SU QUALITA' PERSONALI PROPRIE O DI ALTRI"
 (.....Chiunque fuori dai casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a €16,46.....)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI AUTORIZZARE QUESTO ENTE ALLA TRATTAZIONE E RACCOLTA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.Lgs. 196/03
 (I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE:
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, o al fax indicato in intestazione eventuali variazioni di recapito per comunicazioni inerenti al concorso;
 - di accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione di servizio;
 - di conoscere ed accettare ogni disposizione indicata nel bando di arruolamento/concorso.

L'amministrazione ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000, effettuerà idonei controlli, anche a campione e, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (A CURA DEL COMANDO CARABINIERI)	LUOGO E DATA DI COMPILAZIONE	FIRMA DEL/DELLA CANDIDATO/A
GG <input type="text"/> MM <input type="text"/> AA <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>TIMBRO LINEARE DEL COMANDO E FIRMA LEGGIBILE DEL MILITARE CHE RICEVE LA DOMANDA</small>		

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DOMANDA

IL PRESENTE MODELLO E' PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA AUTOMATICA. PERTANTO SI PREGA DI **NON SGUALCIRLO** E COMPILARLO OSSERVANDO LE ISTRUZIONI E LE NOTE ESPLICATIVE RIPORTATE DI SEGUITO:

- USARE UNA MACCHINA PER SCRIVERE (NELL'IMPOSSIBILITA' COMPILARE COMUNQUE IN CARATTERE STAMPATELLO, UTILIZZANDO UNA PENNA BIRO CON INCHIOSTRO NERO);
- NELLA COMPILAZIONE A MACCHINA PROCEDERE COME NEL SEGUENTE ESEMPIO

SENZA TENERE CONTO DELLE CASELLE, PRESTANDO SOLAMENTE ATTENZIONE A NON OLTREPASSARE I BORDI SUPERIORE ED INFERIORE;

- NELLA EVENTUALE COMPILAZIONE MANUALE, PROCEDERE IN STAMPATELLO, UTILIZZANDO UNA CASELLA PER CARATTERE, IVI COMPRESI I PUNTI, LE VIRGOLE, GLI ACCENTI, GLI APOSTROFI, ECC., COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

D' ANGELO

- NELLE RISPOSTE CHE RICHIEDONO LA BARRATURA DELLA CASELLA CHE INTERESSA, UTILIZZARE LA LETTERA **X** SENZA OLTREPASSARE I BORDI
- EVITARE CORREZIONI, CANCELLATURE, MACCHIE, TIMBRATURE, ABRASIONI;
- NON BARRARE CASELLE, GRUPPI DI CASELLE O ZONE DEL MODELLO, OVE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTO;
- RICORDARSI DI INDICARE I TITOLI POSSEDUTI, TRA QUELLI PREVISTI DAL BANDO, IN QUANTO NON POTRANNO ESSERE VALUTATI SE COMUNICATI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

<p>NOTE:</p> <p>(1) RIPORTARE IL CODICE DEL CONCORSO (COME INDICATO NEL BANDO).</p> <p>(2) INDICARE L'ESATTO CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE.</p> <p>(3) I NATI O I RESIDENTI ALL'ESTERO INDICHERANNO LA SIGLA EE.</p> <p>(4) INDICARE LE LINGUE ESTERE, SE PREVISTO NEL BANDO, NON OLTRE IL NUMERO MASSIMO CONSENTITO.</p>	<p>IMPORTANTE:</p> <p>- NON USARE FOTOCOPIE (ANCHE A COLORI) DEL PRESENTE MODELLO;</p> <p>- IN CASO DI ERRORE NELLA COMPILAZIONE USARE UN NUOVO MODELLO; DELLA DOMANDA.</p> <p>- NON SPILLARE O ALLEGARE DOCUMENTAZIONE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.</p>
---	--

STORIA

1. La rivoluzione francese. Napoleone e l'Europa.
2. La restaurazione e le rivoluzioni europee degli anni '20 e '30.
3. Le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra d'indipendenza in Italia.
4. Il processo di unificazione italiana: dal decennio alla proclamazione del regno d'Italia.
5. La lotta per l'egemonia continentale e il processo di unificazione della Germania.
6. L'età della destra e della sinistra storiche in Italia e la questione meridionale.
7. Imperialismo e colonialismo.
8. L'età giolittiana.
9. La prima guerra mondiale.
10. La rivoluzione russa.
11. L'eredità della grande guerra, il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo.
12. La crisi economica del '29; l'Europa negli anni trenta: totalitarismi e democrazie.
13. La seconda guerra mondiale.
14. Dalla ricostruzione alla guerra fredda: nascita del bipolarismo.
15. La decolonizzazione.
16. L'Italia del secondo dopoguerra agli anni del miracolo economico.
17. Distensione e confronto: dal bipolarismo al multipolarismo.

GEOGRAFIA

Geografia fisica dei continenti, oceani e mari.

1. Fenomeni vulcanici:

- il vulcanismo, edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell'attività vulcanica;
- vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo;
- altri fenomeni legati all'attività vulcanica;
- distribuzione geografica dei vulcani;
- rischi vulcanici.

2. Fenomeni sismici:

- natura ed origine del terremoto;
- propagazione e registrazione delle onde sismiche;
- la forza di un terremoto;
- effetti del terremoto;
- distribuzione dei terremoti e tettonica della placche;
- terremoti ed interno della terra;
- difesa dei territori;
- previsione, controllo e prevenzione di un sisma.

3. Bradisismi:

- natura ed origine dei bradisismi;
- distribuzione di un bradisisma.

4. Risorse minerarie nel globo:

- la struttura cristallina dei minerali;
- proprietà fisiche dei minerali;
- i minerali delle rocce.

5. Elementi di geografia economica:

- organismi politici internazionali e problemi del mondo attuale. L'ONU e la FAO;

- il problema dell'energia. Nuove prospettive tecnologiche e geoeconomiche delle industrie;
- l'agricoltura e le attività primarie. Verso un'economia post-industriale. Le città e il territorio.

6. L'Italia:

- le caratteristiche fisiche. Distribuzione e dinamica della popolazione. Nazione, Stato ed autonomie locali. Gli insediamenti. Città e campagna. Evoluzione dell'economia e del territorio. Evoluzione dell'industria italiana. Le attività estrattive e le produzioni delle industrie manifatturiere;
- caratteri strutturali dell'agricoltura. Le produzioni agricole e forestali. Le produzioni dell'allevamento e della pesca. I commerci e le altre attività terziarie;
- vie di comunicazione e traffici.

7. L'Europa:

- l'Europa e gli europei. Territorio e storia. Aspetti politico-economici e problemi sociali;
- organizzazioni internazionali e rapporti con il resto del mondo;
- la Francia, gli stati del Benelux, la Germania, la Gran Bretagna e l'Irlanda, gli stati scandinavi, gli stati alpini, gli stati della penisola balcanica, gli stati del mediterraneo orientale, gli stati iberici, gli stati dell'Europa centro-orientale, gli stati dell'Europa sud-orientale.

8. I Paesi extra europei:

- l'America del nord: caratteristiche fisiche e geografiche;
- le popolazioni. L'economia. Il capitalismo americano. Rapporti e relazioni internazionali;
- l'America latina: territorio e storia. Caratteristiche fisiche e geografiche;
- il Messico;
- il Brasile;
- la Cina: caratteristiche fisiche e geografiche. La popolazione. Le campagne e l'industria;
- le contraddizioni dell'economia;
- il Giappone: inquinamento geografico. Caratteristiche del territorio. La popolazione e l'economia;
- Medio-Oriente e Nord -Africa: le terre del deserto, dell'Islam e del petrolio.

9. Importazioni ed esportazioni:

- comunicazioni del nostro paese con gli altri paesi del mondo;
- turismo e bilancia dei pagamenti.

ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE

1. Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici.
3. Ordinamento della Repubblica:
 - il Parlamento: le Camere e la formazione delle leggi;
 - il Presidente della Repubblica;
 - il Governo: il Consiglio dei Ministri, la Pubblica Amministrazione, gli organi ausiliari;
 - la Magistratura;
 - le Regioni, le Province, i Comuni.
4. Garanzie costituzionali:
 - la Corte Costituzionale;
 - la revisione della Costituzione;
 - le leggi costituzionali.
5. Il trattato di Maastricht e l'Unione europea.
6. La cooperazione internazionale:
 - l'ONU: organi e compiti;
 - la NATO: organi e compiti.

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

SCRITTA:

(durata massima un'ora)

Test scritto con domande a risposta multipla nella lingua prescelta.

Durante lo svolgimento non sarà consentito l'uso di alcun ausilio didattico.

ORALE:

(durata massima 20 minuti)

- lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi;
- breve conversazione su argomenti.